



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE D'APPELLO DI BRESCIA
Sezione III Civile

La Corte riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

Claudio Castelli	Presidente
Maria Grazia Domanico	Consigliere rel. est.
Francesca Caprioli	Consigliere

ha emesso la seguente

SENTENZA

nel procedimento promosso da

Parte_1, in persona
del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall' *Organizzazione_1*
[...], presso i cui uffici è legalmente domiciliato in *Pt_1*, *[...]*
Indirizzo_1,

APPELLANTE

nei confronti di

Controparte_1 cittadina del *Lg_1* nata a *LgN_1* il *[...]*
DtN_1, residente in *Luogo_2* *Indirizzo_2*, rappresentata e
difesa dall'Avv. *Avvocato_1*, del foro di *Pt_1*, presso il cui studio in
Pt_1 *Indirizzo_3*, ha eletto domicilio

APPELLATA

con l'intervento del **PROCURATORE GENERALE presso la CORTE D'APPELLO DI BRESCIA** in persona della dott.ssa Cristina Bertotti

OGGETTO: appello ex art. 702 quater c.p.c. avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Brescia in data Data_1 avente ad oggetto riconoscimento della cittadinanza italiana

CONCLUSIONI APPELLANTE Parte_1 .:

*Voglia la Corte d'Appello adita, in riforma della censurata Ordinanza, ritenere e dichiarare il difetto di giurisdizione dell'Autorità giudiziaria ordinaria in ordine alla proposta domanda, appartenendone la cognizione al Giudice amministrativo, dichiarando, in ogni caso, la stessa inammissibile e, comunque infondata e, conseguentemente, rigettandola.
Spese rifuse.*

CONCLUSIONI APPELLATA:

Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione:

Dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dal Controparte_2 in persona del Ministro pro tempore avverso l'Ordinanza n. 4342/2022 (RG 5809/2021) del Tribunale di Brescia:

- sia in ordine al lamentato difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario, atteso che la questione sul problema del riparto della giurisdizione è stata definitivamente chiarita dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione laddove con l'Ordinanza n. 29297/2021 ha statuito che "...il riparto di giurisdizione tra Giudice Ordinario e Giudice Amministrativo in tema di acquisto della cittadinanza italiana riposa sulla distinzione tra le ipotesi in cui l'istante è titolare di un diritto soggettivo all'acquisto della cittadinanza e quelle in cui ha un interesse legittimo: su questa base la giurisprudenza ha riconosciuto la giurisdizione del Giudice Ordinario per l'acquisto della cittadinanza italiana nei casi previsti dagli artt da 1 a 5 della L.

91/1992, trattandosi di ipotesi nelle quali si deve esclusivamente procedere alla ricognizione dei requisiti di un diritto soggettivo che la legge attribuisce alla persona”;

- che in ordine all'ecceppata errata applicazione e/o interpretazione da parte del Giudice di prime cure dell'art 14 c. 1 lett a) bis DL 113/2018 e della Circolare Ministeriale n. 686/2019, in quanto tale novella - che ha introdotto il requisito del possesso di un'adeguata conoscenza della lingua italiana per le domande presentate anche ai sensi dell'art 5 L. n. 91/1992 – spiega i suoi effetti sulle domande azionate a decorrere dal – laddove la sig.ra ha presentato la propria istanza il , vieppiù che sono esentati dal possesso di tale requisito le persone con deficit di apprendimento linguistico certificato da struttura sanitaria pubblica - quale è l'odierna appellata, affetta da condizione di disabilità al 100%; S'insiste quindi affinché Codesta Ecc.ma Corte Voglia, per le ragioni suesposte, confermare quanto disposto nell'Ordinanza medesima.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa, da distrarsi a favore dello scrivente procuratore anticipatario.

CONCLUSIONI P.G.:

Letti gli atti del proc. civ. n. 923/22 R.G., osserva: l'eccezione di difetto di giurisdizione è infondata alla luce di quanto affermato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 29297/21 (ribadita da Cass. Sez. Un. 1053/22); nel merito, correttamente il Tribunale ha osservato che la conoscenza della lingua italiana è stata introdotta, come requisito della domanda di cittadinanza italiana, solo a decorrere dal , mentre la presente istanza è stata presentata il , e che l'istante è in possesso di permesso di soggiorno di lungo periodo UE, rilasciato il ; chiede, pertanto, il rigetto dell'appello.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ed art 3 c.2 L.46/17 cittadina del , ha chiesto al Tribunale di Brescia di “accertare il diritto in capo alla sig.ra di proseguire nell'iter amministrativo volto al riconoscimento in capo alla stessa della cittadinanza italiana, con ordine alla

Prefettura di "riattivare" l'istruttoria; con vittoria di spese, diritti ed onorari e distrazione degli stessi in favore del procuratore anticipatario".

In particolare la ricorrente ha impugnato il provvedimento di improcedibilità prot K10/C/511831/A.IV bis. CITT emesso in data *Data_6* e notificato in data *Data_7*, per l'asserita *"non conoscenza della lingua italiana ... e degli elementi essenziali per l'attribuzione dello status civitatis"*, previa disapplicazione /annullamento dello stesso

La ricorrente ha dedotto:

- di avere 81 anni e la carta di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo rilasciatole prima del 2014;
- di essere coniugata con *Persona_1* da oltre 50 anni, naturalizzato italiano ed è madre di due figli, entrambi naturalizzati italiani;
- che il *Data_8* la sig.ra *CP_1* inviava alla Prefettura di Brescia istanza telematica di riconoscimento del diritto all'acquisizione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art 5 della L. n.97/1992, in quanto coniugata con cittadino italiano, corredando la propria domanda di tutta la documentazione richiesta;
- che a causa di una caduta domestica, la ricorrente ha subito un grave deficit neuro sensoriale bilaterale, che ne ha determinato la sordità, come attestato dagli Spedali Civili di *Pt_1*, a cui è seguito dal 2018 l'accertamento d'invalidità pari al 100%, riconosciute dalla Commissione medica per l'accertamento dell'handicap dell'ASL di *Pt_1* (all. 6-7);
- che, presentatasi all'appuntamento accompagnata dal marito, l'addetto allo sportello, chiedeva alla sig.ra *CP_1* di leggere uno stampato (per la precisione la dichiarazione sostitutiva da sottoscrivere) e pur avendo il marito della stessa fatto presente le condizioni di salute della moglie, peraltro evidentemente sorda, condizione che non le consentiva di capire quanto richiestole di fare, la stessa veniva allontanata dall'Ufficio;
- che in data *Data_9* veniva notificata alla stessa una comunicazione ex art 10 bis della L. 241/90 (all.8), di avvio della dichiarazione d'improcedibilità dell'istanza proposta, in quanto *".....la stesso ha dimostrato di non aver recepito quanto indicato e soprattutto a causa della non conoscenza della lingua italiana, di non capire il contenuto della dichiarazione sostitutiva ex art 47 DPR 445 del Data_10 e di conseguenza di non poterla sottoscrivere..."*;
- che in data *Data_11* la ricorrente inviava a mezzo pec alla Prefettura di Brescia memoria difensiva (all. 9), fondata sulle esimenti rispetto al requisito di potersi esprimere in lingua italiana, sia in presenza di soggetti portatori di handicap (così come previsto dall'art 9 TUI), che di soggetti titolari di carta di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo conseguita prima del 2014 (circolare Ministero Interno

n. 6686 del *Data_12*), allegando all'uopo tutta la documentazione medica di cui agli all.ti 6-7 attestanti l'invalidità della sig.ra *CP_1* oltre agli estremi della carta di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo da questa detenuta da oltre 10 anni;

▸ che in data *Data_13* , nonostante quanto argomentato e documentato nella memoria difensiva, veniva notificato alla sig.ra *CP_1* il decreto con il quale il Prefetto di Brescia dichiarava l'improcedibilità dell'istanza, così motivando : “...visto che nel corso della verifica dei documenti originali, durante il colloquio in presenza, si tentava di evidenziare anche con l'ausilio di uno stampato, la rilevanza dei valori della domanda della cittadinanza italiana, finalizzata all'inserimento stabile nella comunità italiana.....considerato che la richiedente ha dimostrato di non aver recepito quanto indicato e soprattutto, a causa della non conoscenza della lingua italiana, di non capire il contenuto della dichiarazione sostitutivo ...e di conseguenza di non poterla sottoscrivere,considerato che la stessa non è a conoscenza di elementi essenziali per l'attribuzione dello status civitatis...considerato che le deduzioni prodotte dall'interessato tramite il proprio legale non forniscono nuovi elementi utili per la definizione del procedimento,....decreta l'improcedibilità dell'istanza...”.

▸ che il provvedimento è erroneo e ingiusto in quanto la motivazione prefettizia - in base alla quale la signora *CP_1* pur residente in *Lg_3* da oltre 30 anni, ove è divenuta madre e poi nonna di altrettanti cittadini italiani, come certificato dallo stato famiglia in allegato, nonché coniugata con cittadino naturalizzato da oltre 10 anni - secondo cui ella non avrebbe preso coscienza dei valori sottostanti allo status civitatis risulta palesemente pretestuosa ed infondata;

▸ che la Prefettura di Brescia non ha applicato quanto previsto dalla Circolare Ministeriale n.6686/2019 in relazione al decreto-legge n.113/2018 (che ha introdotto, dal *Data_4* , il requisito del possesso di un'adeguata conoscenza della lingua italiana per le domande presentate ai sensi degli artt 5 e 9 della L. 91/1992), laddove viceversa, dispone che da tale specifico onere di attestazione sono esclusi coloro che siano titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ante 2014 (ai quali è solamente richiesto di fornire al momento della presentazione dell'istanza, gli estremi del titolo posseduto in corso di validità, in quanto la legge già presuppone una valutazione della conoscenza della lingua italiana);

▸ che, infine, sono esentati dal test le persone con deficit di apprendimento linguistico certificato da struttura sanitaria pubblica, in applicazione analogica di quanto disposto dall'art 9 bis TUI e dall'art 4 c. 3 del decreto del Ministero dell'Interno del *Data_14* ; la Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art 10 della L. 91/92 nella parte in cui non prevede che sia esonerato dal giuramento la

persona incapace di soddisfare tale adempimento in ragione di grave ed accertata condizione di disabilità;

- che la sig.ra *Parte_2* è stata dichiarata dall' *Org_2* invalida con gravità al 100%, in quanto affetta da deficit neurosensoriale bilaterale, e quindi ricompresa tra i soggetti esentati dal superamento del test di lingua italiana ai sensi del sopra citato articolo, nonché titolare da oltre 10 anni di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
- che la contestata mancata conoscenza della lingua italiana da parte della PA, desunta dalla mancata lettura da parte della stessa del modulo prestampato datole da sottoscrivere, a fronte della titolarità in capo alla stessa di tutti gli altri requisiti necessari al conseguimento della cittadinanza italiana ai sensi dell'art 5 L. 91/1992, non costituisce motivo ostativo e/o impeditivo al prosieguo dell'iter per il riconoscimento del diritto della cittadinanza italiana e tantomeno presupposto di non conoscenza dei valori fondamentali del Paese in cui la signora vive da oltre 30 anni ed in cui ha cresciuto figli e nipoti;
- che l'acquisto della cittadinanza italiana ex art 5 L. 91/1992 esclude un potere discrezionale da parte dell'Amministrazione nel valutare le condizioni che osterebbero a tale concessione. Infatti, dinnanzi a tale situazione, l'unico motivo su cui potrebbe basare il proprio diniego è quello che attiene alla sicurezza della Repubblica, esistendo un vero e proprio diritto soggettivo in favore del richiedente all'acquisizione della cittadinanza italiana per matrimonio (TAR Toscana, sez II, *Data_15* n. 25).

2. Nel giudizio di primo grado si costituiva l' *Controparte_3* *[...]*, che preliminarmente eccepiva la “*inammissibilità della domanda, così come formulata, appartenendone la cognizione al Giudice amministrativo*”.

Nel merito, chiedeva il rigetto della domanda, risultando “*evidente la correttezza della determinazione assunta dall'Amministrazione, a fronte di impossibilità di portare a termine il colloquio con la ricorrente, stante l'incapacità della stessa di comprendere la lingua italiana, tale da non poter sottoscrivere l'atto sostitutivo – di cui non comprendeva il contenuto - mediante il quale veniva chiamata a confermare la veridicità dei propri dati*”. Infatti, a parere della resistente, è circostanza di fatto incontestata che “*in occasione di colloquio avvenuto presso gli Uffici della competente Prefettura in data *Data_16* la ricorrente dimostrasse di non comprendere quanto in quel frangente ad essa rappresentato circa la rilevanza dei valori insiti nel conseguimento della cittadinanza italiana, non comprendendo,*

peraltro, il contenuto della dichiarazione sostitutiva relativa all'assunzione di responsabilità dei dati contenuti nell'istanza di cittadinanza prevista dall'art. 47 DPR 445/2000, manifestando non conoscenza della lingua italiana". Di qui l'accertata impossibilità, per l'Amministrazione, di portare a termine l'iter procedurale.

L'Avvocatura evidenziava infine che *"mentre unicamente a far tempo dal Data_2 [...] sussiste obbligo di presentazione di documento attestante l'acquisizione del livello B1 di conoscenza della lingua italiana, per coloro che hanno presentato la domanda prima della novella legislativa intervenuta a riguardo, atteso che momento fondamentale del procedimento è costituito dalla convocazione del richiedente in Prefettura - sia per verificarne l'identità, nonché la veridicità della documentazione depositata, sia per apposizione della firma dell'interessato, al fine di consapevole assunzione di responsabilità in ordine a quanto da esso dichiarato nell'istanza di concessione della cittadinanza italiana, la comprensione della lingua è, a tal fine, indispensabile."*

3. Il Tribunale di Brescia, in composizione monocratica, con ordinanza del Data_1 ha accolto il ricorso e, per l'effetto, ha dichiarato che Controparte_1 nata l' DtN_2, ha acquisito la cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 5 della legge 91/1992; ha ordinato al Controparte_3 e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza di parte ricorrente; ha dichiarato la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.

Il Tribunale, in sintesi, ha osservato quanto segue:

- deve affermarsi la giurisdizione del Giudice Ordinario, perché la domanda della ricorrente è chiaramente diretta ad ottenere l'accertamento della sussistenza del diritto all'acquisto dello status civitatis, materia pacificamente attribuita alla cognizione del giudice ordinario ai sensi dell'art. 2 della legge 2248/1865, allegato E, a differenza delle altre ipotesi (fra cui quella di cui all'art. 9 comma 1 lettera f della legge 91/1992) in cui la concessione della cittadinanza italiana è rimessa a una valutazione discrezionale della Pubblica Amministrazione e per le quali è competente il Giudice Amministrativo.
- Nel merito il ricorso va accolto: l'art. 5 della l. 91/1992 prevede che il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano può acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risiede legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, qualora, al momento dell'adozione del decreto retributivo della

cittadinanza, non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi.

▸ Come documentato in giudizio, la ricorrente ha contratto matrimonio il *Data_17* con *Persona_1*, che ha acquistato la cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9 comma 1F della legge 91/1992 da circa 10 anni, e risiede in *Lg_3* dal *Data_18* senza che nel frattempo siano intervenuti la separazione o la cessazione del vincolo coniugale.

▸ Il Prefetto della provincia di Brescia ha tuttavia dichiarato impercettibile la domanda diretta all'ottenimento della cittadinanza perché la richiedente, non conoscendo sufficientemente la lingua italiana, non era riuscita a capire il contenuto della dichiarazione sostitutiva relativamente all'assunzione di responsabilità dei dati contenuti nell'istanza e, di conseguenza, non aveva potuto sottoscriverla.

▸ L'articolo 9 della legge 91/1992 ha imposto un livello minimo di conoscenza della lingua italiana (livello B/1) per l'acquisto della cittadinanza ai sensi dell'art. 5, ma tale disposizione è stata introdotta dal D.L. 113/2018 e, in base alla circolare del Ministero dell'Interno del *Dt_19*, si applica alle domande presentate in via amministrativa dal *Data_2*, fra le quali non rientra quella della ricorrente, avanzata il *Data_20*.

▸ La ricorrente è anche titolare di permesso di soggiorno di lungo periodo *Org*, rilasciatole il *Data_21*, e l'art. 9 citato esonera coloro che sono in possesso di tale permesso di soggiorno, dall'obbligo di attestare, all'atto della presentazione dell'istanza, il possesso di un'adeguata conoscenza della lingua italiana.

▸ La ricorrente è affetta da sordità e certificata invalida al 100% dalla Commissione medica per l'accertamento dell'handicap dell' *Org_2* e pertanto, ai sensi del combinato disposto dell'art. 9 comma due bis del D.Lgs 286/98 - secondo cui per il rilascio del permesso di soggiorno di lungo periodo è necessario il superamento di un test di italiano - e dell'art. 4 comma 3 del decreto del Ministro dell'Interno del *Dt_22*, che disciplina le modalità di svolgimento di tale test, ella sarebbe destinataria di ulteriori agevolazioni anche rispetto allo svolgimento del test linguistico ai fini del conseguimento del permesso di soggiorno di lungo periodo, passaggio in ogni caso superato positivamente nel caso di specie.

▸ Il provvedimento di rigetto della domanda di attribuzione della cittadinanza italiana non dà conto della sordità della quale è affetta la ricorrente e della presenza di un interprete che le facesse comprendere quanto riferitole dagli operatori, ciò rendendo anche l'accertamento dell'ignoranza della lingua italiana da parte di costei, per quanto irrilevante, invalido.

▸ Le spese di lite vengono compensate tra le parti ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c. “in considerazione della novità della questione trattata, nonché della circostanza che

l'accoglimento del ricorso è stato possibile anche a seguito del deposito di documentazione integrativa per cui è stato concesso termine successivo al deposito dell'atto introduttivo”.

3. Avverso tale decisione L'Avvocatura dello Stato, per il Controparte_3, ha proposto tempestivo appello, chiedendo di ritenere e dichiarare il difetto di giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria, appartenendo la cognizione al Giudice Amministrativo, e dichiarando, in ogni caso, il ricorso inammissibile e comunque infondato nel merito.

L'appellante in sintesi ha dedotto quanto segue:

- in relazione alla affermata giurisdizione da parte del giudice Ordinario, le considerazioni poste dal Tribunale a fondamento dell'ordinanza e relative alla interpretazione della domanda, che sarebbe diretta alla affermazione del diritto a ottenere la cittadinanza, sono ininfluenti, a fronte della adozione, da parte dell'Amministrazione, di un provvedimento con il quale l'istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana è stata dichiarata improcedibile, per impossibilità di completamento del relativo procedimento, per mancata sottoscrizione, da parte della ricorrente, di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, prevista dall'art. 47 DPR n. 445/2000;
- Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1627/2022, con la quale è stata confermata la decisione n. 536/2021 del Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia – Sezione di Brescia prodotta dall'Amministrazione in sede di costituzione, si è pronunciato in ipotesi del tutto sovrapponibile a quella oggetto del presente procedimento, ritenendo competente il Giudice amministrativo.
- Nel merito, era legittima la determinazione assunta dall'Amministrazione, a fronte di mancata sottoscrizione della prescritta dichiarazione sostitutiva di notorietà, indispensabile per la conclusione del procedimento, rispetto al cui completamento lo straniero, indipendentemente dai presupposti sui quali la domanda di cittadinanza si fonda, vanta non già diritto soggettivo, bensì mero interesse legittimo;
- qualora il richiedente non abbia compiuta conoscenza della lingua italiana tale da consentirgli di leggere – e, conseguentemente, compiutamente comprendere – non solo la dichiarazione sostitutiva di notorietà all'uopo prevista, ma la stessa domanda di concessione della cittadinanza italiana precedentemente telematicamente inoltrata, appare evidente come non possa, in alcun modo, assumere consapevolmente responsabilità a riguardo, in particolar modo se si considerano le relevantissime conseguenze di ordine civile, nonché penale, derivanti dal fatto di aver, eventualmente, reso dichiarazioni mendaci.

- Non essendo stato integralmente confermato, mediante sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva all'uopo prevista, il contenuto della domanda presentata telematicamente, del tutto correttamente l'Amministrazione ha ritenuto l'istanza improcedibile, in sostanziale assenza di effettiva manifestazione di volontà, a riguardo, da parte della ricorrente;
- a soggetti sordi, o sordomuti, non è preclusa la possibilità di sottoscrivere dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex art. 47 D.P.R. 455/2000, qualora ne sia certa – o comunque ne venga accertata – la capacità di leggerne il testo e, conseguentemente, di comprenderne il contenuto.

4. In data *Data_23* si è costituita in giudizio *Controparte_1* depositando memoria, con cui ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma dell'ordinanza impugnata, con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa, da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.

5. All'udienza del *Data_24*, verificata la costituzione delle parti, la causa è stata rinviata per precisazione delle conclusioni.

6. In data *Dt_25* il P.G. ha depositato parere scritto del seguente tenore: *“letti gli atti del proc. civ. n. 923/22 R.G., osserva: l'eccezione di difetto di giurisdizione è infondata alla luce di quanto affermato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 29297/21 (ribadita da Cass. Sez. Un. 1053/22); nel merito, correttamente il Tribunale ha osservato che la conoscenza della lingua italiana è stata introdotta, come requisito della domanda di cittadinanza italiana, solo a decorrere dal Data_4, mentre la presente istanza è stata presentata il Data_3, e che l'istante è in possesso di permesso di soggiorno di lungo periodo UE, rilasciato il Data_5; chiede, pertanto, il rigetto dell'appello.”*

7. All'udienza del *Dt_26* le parti hanno precisato le conclusioni come sopra trascritte, rinunciando ai termini per memorie conclusive, e la Corte ha trattenuto la causa in decisione, assumendo la decisione nella Camera di Consiglio del *Data_27*.

8. L'appello è infondato.

In relazione al primo motivo di gravame, relativo alla eccezione del difetto di giurisdizione, la questione è da tempo chiarita dalla Suprema Corte.

Da ultimo, la Corte di Cassazione ha evidenziato che *“...il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo in tema di acquisto della cittadinanza italiana riposa sulla distinzione tra le ipotesi in cui l'istante è titolare di un diritto*

soggettivo all'acquisto della cittadinanza e quelle in cui ha un interesse legittimo. Su questa base, la giurisprudenza ha riconosciuto la giurisdizione del giudice ordinario per l'acquisto della cittadinanza italiana nei casi previsti dagli articoli da 1 a 5 della legge n. 91 del 1992, trattandosi di ipotesi nelle quali si deve esclusivamente procedere alla ricognizione dei requisiti di un diritto soggettivo che la legge attribuisce alla persona; e quella del giudice amministrativo nei casi previsti dall'art. 9 della stessa legge, essendo in tali evenienze la posizione giuridica del soggetto richiedente quella del portatore di un interesse legittimo. Pertanto, ricadono nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria le controversie aventi ad oggetto le fattispecie di acquisto automatico o volontario, fatta eccezione per quelle, riguardanti l'acquisto da parte del coniuge straniero o apolide di un cittadino italiano, nelle quali si controverte della sussistenza delle esigenze di sicurezza pubblica ostative al riconoscimento, che restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo, così come quelle riguardanti le ipotesi di acquisto per concessione, dovendo tra queste ultime ipotesi essere annoverata anche quella di cui all'art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91 del 1992. Da un lato, infatti, queste Sezioni Unite hanno statuito che, in tema di acquisto della cittadinanza italiana per iuris communicatio, il diritto soggettivo del coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano affievolisce ad interesse legittimo solo in presenza dell'esercizio, da parte della pubblica amministrazione, del potere discrezionale di valutare l'esistenza di motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica che ostino a detto acquisto, con la conseguenza che, una volta precluso l'esercizio di tale potere, in caso di mancata emissione del decreto di acquisto della cittadinanza, come di rigetto della relativa istanza, ove si contesti la ricorrenza degli altri presupposti tassativamente indicati dalla legge, sussiste il diritto soggettivo, all'emanazione dello stesso, per il richiedente, che può adire il giudice ordinario per far dichiarare, previa verifica dei requisiti di legge, che egli è cittadino (Cass., Sez. Un., [Data_28](#), n. 7441; Cass., Sez. Un., [Data_29](#), n. 1000). Di questa regola di riparto ha fatto applicazione la giurisprudenza amministrativa. Si è infatti statuito (Cons. Stato, Sez. III, [Data_30](#) [...], n. 2768; Cons. Stato, Sez. III, [Data_31](#), n. 185) che lo straniero richiedente la cittadinanza per matrimonio con cittadino italiano ai sensi dell'art. 5 della legge n. 91 del 1992 è titolare di una posizione di diritto soggettivo, non ravvisandosi poteri discrezionali in capo all'amministrazione deputata ad istruire e provvedere sulla richiesta di cittadinanza. L'unica causa preclusiva demandata alla valutazione discrezionale della competente amministrazione è quella dei comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica. Soltanto in tale evenienza la situazione di diritto soggettivo dello straniero risulta affievolita ad interesse legittimo, con conseguente radicamento della giurisdizione in capo al giudice

amministrativo; in tutti gli altri casi, la controversia va radicata dinanzi al giudice ordinario. Dall'altro lato, la giurisdizione del giudice amministrativo viene riconosciuta dalla giurisprudenza con riferimento alle controversie concernenti l'acquisto della cittadinanza per concessione, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 91 del 1992, in quanto, al di là della valutazione inerente ai requisiti necessari e alle cause ostative, permane in capo alla P.A. il potere di esercitare valutazioni e scelte ampiamente discrezionali, come tali idonee ad attrarre le relative controversie alla giurisdizione generale di legittimità. Tali valutazioni e scelte, infatti, si traducono in un apprezzamento di opportunità circa lo stabile inserimento dello straniero nella comunità nazionale, sulla base di un complesso di circostanze idonee a dimostrare l'integrazione dello stesso nel tessuto sociale, sotto il profilo delle condizioni lavorative, economiche, familiari e della condotta di vita (Cons. Stato, Sez. VI, [Data_32], n. 1173; Cons. Stato, Sez. III, [Data_33], n. 4122, cit.).”

Si tratta di principi chiari, ai quali la Suprema Corte ha sempre dato continuità e, pertanto, la questione non è nuova né complessa ed è pretestuoso, da parte dell'Avvocatura, riproporla ancora in questa sede, pur se si cerca di sostenere, contro ogni evidenza, che mancava la domanda diretta al riconoscimento del diritto ad ottenere la cittadinanza e che l'iter procedimentale si era interrotto “*per impossibilità di completamento del relativo procedimento, per mancata sottoscrizione, da parte della ricorrente, di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, prevista dall'art. 47 DPR n. 445/2000*”.

Va premesso che al caso in esame non si applica l'art. 9.1 della Legge sulla Cittadinanza, introdotto dal DL [Data_34] n. 113, convertito nella legge 132 del [Data_35], che prevede che il riconoscimento della cittadinanza italiana ai sensi degli artt. 5 e 9 sia subordinata al possesso, da parte dell'interessato, di un'adeguata conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello B1 e che a tal fine il richiedente debba produrre all'atto della domanda documentazione atta a provare tale conoscenza (titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario riconosciuto): è infatti pacifico che tale disciplina non si applica alle domande di cittadinanza presentate prima del [Data_4]. In ogni caso la predetta normativa comunque esonera dall'obbligo di presentazione di tale documentazione attestante la conoscenza della lingua italiana coloro che siano titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (per i quali, evidentemente, la conoscenza della lingua italiana è presunta).

Anche nelle Circolari del Ministero Interno n. 666 del [Data_36] e n. 2646 del [Data_37] si prevede espressamente che per le domande di cittadinanza ai sensi degli artt. 5 e 9 il requisito della conoscenza della lingua italiana richiesto dal nuovo art. 9.1 introdotto dal DL [Data_34] n. 113 vale per le domande presentate dal [Data_4].

L'appellante, in ogni caso, non fa riferimento alla applicazione della novella ma ritiene che correttamente la domanda sia stata ritenuta improcedibile perché l'interessata non aveva apposto la necessaria firma ad un documento che era indispensabile ai fini del corretto completamento della domanda, ovvero la dichiarazione sostitutiva nella quale l'interessata si assumeva la responsabilità dei dati contenuti nella domanda (dichiarazione sostitutiva ex art. 47 DPR 445/2000): in sostanza, osservava il *Controparte_3*, la procedura prevedeva, oltre all'invio telematico dei documenti richiesti per la pratica, anche la convocazione personale della richiedente in Prefettura e ciò sia al fine di consentire un controllo dell'identità personale della richiedente e dei documenti in originale prodotti in via telematica a corredo dell'istanza sia al fine di farle sottoscrivere la dichiarazione sostitutiva nella quale dichiarava di assumersi la responsabilità di avere compreso le implicazioni legate alla domanda proposta. A parere del Ministero la mancata sottoscrizione di un documento necessario al completamento della pratica ha comportato, correttamente, la improcedibilità della domanda di cittadinanza e, rispetto al completamento del procedimento in questione, lo straniero non vanta un diritto soggettivo bensì un interesse legittimo con conseguente competenza del Giudice Amministrativo e non di quello Ordinario in caso di impugnazione del provvedimento della Prefettura.

La Corte condivide le argomentazioni del giudice di primo grado mentre non può essere accolta la prospettazione dell'appellante, come già questa Corte ha avuto modo di affermare in casi analoghi.

Solo nel caso di domanda di cittadinanza per naturalizzazione ex art. 9 Legge 91/1992 l'Amministrazione ha facoltà di rigettare la domanda per il mancato inserimento sociale in *Lg_3* del richiedente e ha il potere discrezionale di valutare l'avvenuta integrazione dello straniero in *Lg_3*: in tale fattispecie la concessione è un atto che implica una valutazione di convenienza e di opportunità e non è un atto dovuto basato sul mero riscontro del possesso da parte dello straniero del requisito della residenza ultradecennale (Consiglio di Stato *Data_38* n. 3121; Consiglio Stato *Dt_39* n. 5262; Cass. III *Data_40* n. 4122) ma all'Amministrazione spetta una valutazione articolata nella quale assumono rilevanza tutti gli aspetti da cui è possibile desumere l'integrazione del richiedente nella comunità nazionale sotto il profilo della conoscenza e dell'osservanza delle regole giuridiche che la connotano e l'Amministrazione potrà altresì valutare se il richiedente abbia finora tenuto una condotta di vita non in contrasto con i valori fondamentali della convivenza.

Invece, ove sia richiesta la cittadinanza per matrimonio con cittadino italiano, l'Amministrazione non ha il potere discrezionale di valutare l'esistenza di condizioni che osterebbero alla concessione della cittadinanza se non con riguardo ad un unico aspetto, ossia laddove deve valutare che non esistano comprovate controindicazioni

attinenti alla sicurezza nazionale (art. 6 comma I lettera C): solo con riguardo a tale valutazione da parte dell'Amministrazione il diritto soggettivo del coniuge di cittadino italiano affievolisce ad interesse legittimo. A parte questo caso, quando venga provata l'esistenza dei requisiti richiesti dall'art. 5 (intervenuto matrimonio con cittadino italiano; che non sussista separazione personale o cessazione effetti civili matrimonio; che dopo il matrimonio e al momento della domanda lo straniero risiedesse da almeno due anni in *Lg_3* oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all'estero; che non risultino i reati ostativi di cui all'art. 6), lo straniero vanta un vero e proprio diritto soggettivo all'acquisto della cittadinanza italiana.

Come già detto, tale indirizzo è stato recentemente affermato dalla Cassazione S.U. nell'ordinanza 29297/2021 (orientamento confermato anche da Cassazione S.U. 1053/2022) secondo la quale, mentre l'acquisto della cittadinanza per naturalizzazione è frutto di un provvedimento di concessione per cui residua in capo all'amministrazione ampia discrezionalità nel bilanciare l'interesse del richiedente all'acquisizione della cittadinanza con l'interesse pubblico al suo accoglimento nella comunità nazionale, invece analogo potere discrezionale non si può ravvisare in capo all'amministrazione nel caso di domanda di cittadinanza fondata sul matrimonio con cittadino italiano nella quale resta esclusa ogni forma di apprezzamento discrezionale diverso dalla valutazione sull'esistenza di motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica che ostino l'acquisto della cittadinanza.

Del resto, l'art. 19 bis del Decreto Legisl. 150/2011 devolve al Giudice Ordinario le controversie in materia di *accertamento dello stato di cittadinanza italiana*. Quindi si tratta proprio di un giudizio volto ad accertare l'esistenza dei requisiti di legge e non a valutare la legittimità o meno del provvedimento amministrativo.

Nel caso in esame, la Prefettura ha richiesto un requisito che la legge non prevede per le domande di cittadinanza per matrimonio, ovvero la sottoscrizione avanti a un Funzionario della Prefettura di una dichiarazione nella quale l'interessata confermi di essere a conoscenza della rilevanza della domanda di cittadinanza e della necessità di inserimento stabile nella comunità italiana, di aderire ai valori nazionali e quindi di dimostrare la conoscenza della lingua italiana. L'Amministrazione non doveva svolgere alcun accertamento sul punto e ciò in base ai presupposti richiesti dalla normativa applicabile, ove non è prevista alcuna valutazione discrezionale della amministrazione su tali aspetti.

L'iter procedimentale è stato pertanto indebitamente bloccato dalla Prefettura, concludendosi con una dichiarazione di improcedibilità che, di fatto, equivale a un rigetto in quanto era stato richiesto un requisito che la legge applicabile non contemplava e che non rientrava tra i poteri della Amministrazione valutare e richiedere.

Correttamente pertanto il primo giudice ha accertato e dichiarato il diritto della signora **Controparte_1** ad ottenere la cittadinanza italiana, e ciò a prescindere dall'ulteriore profilo, posto in luce dall'appellata, che evidenzia come “...se si volesse applicare in via analogica quanto disposto dall'art 9 bis TUI e dall'art 4 c. 3 del decreto del Ministero dell'Interno del **Data_14** , che ha chiarito le modalità di svolgimento del test di lingua italiana, così come introdotto dall'art 1 c. 22 L. n. 94/2009, sono esentati dal test le persone con deficit di apprendimento linguistico certificato da struttura sanitaria pubblica e la Corte Costituzionale con sentenza n. 258/2017 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art 10 della L. 91/92 nella parte in cui non prevede che sia esonerato dal giuramento la persona incapace di soddisfare tale adempimento in ragione di grave ed accertata condizione di disabilità, di cui la sig.ra **Parte_2** è affetta al 100%, come debitamente documentato dalla certificazione medica...”.

Le spese di lite del primo e del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'appellante **CP_3** (come richiesto dall'appellata in punto spese, non potendosi sul punto condividere la motivazione del primo giudice, non appearing nuova né controversa la questione in diritto) e si liquidano in 4.500 euro, avendo riguardo ai parametri previsti dal DM 147/2022 con riferimento ai giudizi dinnanzi alla Corte d'Appello, valore indeterminabile, complessità bassa, importi compresi tra i minimi e i medi per le fasi studio, introduttiva e decisoria (euro 1.500: fase di studio; euro 1.000: fase introduttiva; euro 2.000: fase decisoria), oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, considerata l'attività svolta, nonché in euro 3.800,00 quanto al primo gradi di giudizio (euro 1000,00 per studio; euro 800,00 per fase introduttiva ed euro 2000,00 per fase decisionale), oltre rimborso forfettario 15% IVA e CPA.

P.Q.M.

la Corte, provvedendo sull'appello proposto da **Parte_3**
[...], in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall' **Organizzazione_1** , nel contraddittorio delle parti e acquisito il conforme parere del P.G., così provvede:

- RIGETTA l'appello proposto;
- CONDANNA il **Parte_1** a rifondere all'appellata le spese del primo e del secondo grado di giudizio che liquida in euro 3800,00 quanto al primo grado, oltre rimborso forfettario 15% IVA e CPA, ed euro 4500,00 quanto al secondo grado, oltre rimborso forfettario 15% IVA e CPA.

Brescia, così deciso nella Camera di Consiglio del **Data_27**

Il Consigliere est.
Maria Grazia Domanico

Il Presidente
Claudio Castelli